



Proposta n. 1364 / 2026

PUNTO 7 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 15/09/2026

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 984 / DGR del 15/09/2026

OGGETTO:

Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2026/2027.



COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Alberto Stefani	Presente
Vicepresidente	Lucas Pavanetto	Presente
Assessori	Massimo Bitonci	Presente
	Dario Bond	Presente
	Gino Gerosa	Presente
	Filippo Giacinti	Presente
	Valeria Mantovan	Presente
	Paola Roma	Presente
	Diego Ruzza	Presente
	Elisa Venturini	Presente
	Marco Zecchinato	Presente
Segretario verbalizzante	Stefania Zattarin	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

GINO GEROSA

STRUTTURA PROPONENTE

AREA SANITA' E SOCIALE

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2026/2027.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento vengono stabilite le disposizioni operative per l'utilizzo sul territorio regionale dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nella stagione venatoria 2026/2027, a modifica delle precedenti disposizioni in materia, di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 975 del 26 agosto 2025.

Il relatore riferisce quanto segue.

L'influenza aviaria (IA) costituisce la principale patologia dell'avifauna domestica e selvatica. Fin dall'anno 2000, infatti, il patrimonio avicolo nazionale, e Veneto in particolare, è stato interessato da numerose epidemie di influenza aviaria, causate inizialmente da sierotipi virali ad alta patogenicità (HPAI) e a seguire da ceppi virali a bassa patogenicità (LPAI), entrambi causa di gravi danni all'economia territoriale.

Il Veneto è considerato territorio particolarmente a rischio per IA, essendo situato in corrispondenza delle principali rotte migratorie stagionali dell'avifauna selvatica ed in particolare degli Anseriformi (specie *reservoir* di virus influenzali); inoltre, la particolare conformazione geofisica regionale, comprendente un habitat lagunare e la presenza di numerosi specchi d'acqua e aree pianeggianti, favorisce la sosta di questo tipo di volatili e quindi una maggiore probabilità di contatto tra questi e i volatili domestici. In aggiunta, il territorio regionale è caratterizzato da un'elevata densità di allevamenti avicoli, in particolare di aziende che allevano tacchini e galline ovaiole che rappresentano le principali specie colpite dall'influenza aviaria.

Al fine di ridurre il rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali aviari sul territorio nazionale, con Decreto del Ministero della Salute del 30 maggio 2023 sono state disciplinate le misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli ad aggiornamento delle precedenti indicazioni in materia di biosicurezza e di polizia veterinaria di cui all'Ordinanza del Ministro della Salute 26 agosto 2005 e successive modificazioni.

L'IA è inoltre oggetto di appositi Piani nazionali di sorveglianza sul territorio nazionale, formalizzati annualmente da parte del Ministero della Salute che prevedono il controllo periodico da parte dei Servizi Veterinari delle Aziende ULSS degli allevamenti avicoli delle principali specie di pollame.

Ad integrazione del citato Piano, durante la stagione maggiormente a rischio per IA che corrisponde alle principali fasi migratorie dell'avifauna selvatica sul territorio nazionale e copre il periodo che (sulla base delle indicazioni dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare, EFSA) va dal 15 settembre al 15 marzo, il Ministero della Salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria (CRN-IA), istituito presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, dispone misure straordinarie di prevenzione e controllo della malattia. Tali misure sono volte principalmente a disciplinare le varie fasi della filiera produttiva avicola commerciale (come gli allevamenti avicoli, gli stabilimenti di macellazione di pollame, i trasportatori di animali e mangimi, etc.), ma possono riguardare anche altre attività che, direttamente o indirettamente, possono avere ripercussioni sul settore produttivo avicolo o influire sulla diffusione del patogeno, come ad esempio le attività espositive commerciali o ludico-venatorie (fiere, mostre e mercati) che prevedono l'utilizzo o il contatto con volatili.

Per quanto concerne gli aspetti di sanità pubblica legati alla malattia in parola, con DGR n. 684 del 7 luglio 2026 la Regione del Veneto ha recepito l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante



“Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2025-2029” (Rep. Atti n. 50/CSR del 30 aprile 2026).

Nell'ottica della One health strategy, tale atto prevede, tra le varie azioni, che la sorveglianza veterinaria (in tutte le fasi) possa offrire il proprio contributo ai fini di una sorveglianza integrata uomo-animale mediante l'individuazione delle situazioni che possono comportare un maggior rischio di introduzione e diffusione dei virus influenzali, in modo da potervi applicare adeguate misure preventive di biosicurezza, monitoraggio e controllo sulla diffusione degli agenti infettivi.

Tra le categorie a rischio, il Ministero della Salute (con proprio provvedimento dirigenziale n. 0019716-18 agosto 2021-DGSAF) ha individuato anche i detentori di volatili, inclusi i richiami vivi, che pertanto dovrebbero essere soggetti ad un apposito sistema di sorveglianza da parte dei Servizi di Igiene Pubblica delle Aziende Ulss.

Per quanto concerne, specificatamente, l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi (da qui in avanti, “richiami vivi”), il Ministero della Salute con provvedimento prot. n. 21498-03 settembre 2018-DGSAF, ha formalizzato il “Protocollo Operativo per l'utilizzo di uccelli da richiamo degli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nell'attività venatoria”, recepito in Veneto con DGR n. 1301 del 10 settembre 2018.

Nel 2019 è stato siglato l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. n. 281/1997, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali” (Rep. Atti n.125/CSR del 25 luglio 2019), recepito in Regione del Veneto con DGR n. 623 del 19 maggio 2020. Tra le altre cose, l'Accordo definisce le diverse Zone di rischio per influenza aviaria sul territorio nazionale, suddividendole in Zone A “ad alto rischio di introduzione e diffusione della HPAI” e in Zone B “ad alto rischio di introduzione e maggiore diffusione della HPAI” e prevede inoltre che il Ministero della Salute, sulla base della situazione epidemiologica e sentito il CRN-IA, possa vietare l'utilizzo dei richiami vivi in dette Zone.

In applicazione della suddetta disposizione, in relazione alla situazione epidemiologica esistente a livello nazionale, a partire da fine 2020 (provvedimento dirigenziale prot. n. 23822-04 novembre 2020-DGSAF) il Ministero della Salute, con appositi dispositivi nazionali, ha sospeso l'utilizzo dei richiami vivi nell'attività venatoria nelle zone a rischio del territorio nazionale. Ai vari dispositivi nazionali hanno fatto seguito i relativi provvedimenti regionali, redatti dalle competenti Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e della ex Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria.

Alla luce delle più recenti evidenze scientifiche e valutazioni epidemiologiche, su parere del CRN-IA, con DGR n. 7 del 9 gennaio 2024, modificata da ultimo dalla DGR n. 1076 del 15 settembre 2025, sono state aggiornate le “Zone ad alto rischio di introduzione e diffusione del virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità in Regione del Veneto” di cui alla citata DGR n. 623 del 19 maggio 2020.

Ai sensi del D.M. 30 maggio 2023, il Ministero della Salute, sulla base della situazione epidemiologica e sentito il CRN-IA, può vietare l'utilizzo di richiami vivi in aree ricadenti nelle zone di rischio “A” e “B”.

Con provvedimento n. 0006310-08 febbraio 2024-DGSAF il Ministero ha inoltre stabilito che le Regioni ad alto rischio per IA, come il Veneto, in funzione della situazione epidemiologica relativa alla malattia nei volatili selvatici e nel pollame, regolamentino l'utilizzo dei citati richiami vivi nelle zone di rischio “A” e “B”, a condizione che gli stessi siano utilizzati nell'ambito delle attività di sorveglianza per IA; la regolamentazione può essere estesa, in funzione del rischio, anche a territori esterni alle suddette zone di rischio.

Tutto ciò premesso, a seguito del monitoraggio della situazione epidemiologica da parte del Centro di Riferenza Nazionale per l'Influenza Aviaria (CRN-IA) istituito presso IZSVE, e alla luce del recente recepimento da parte della Regione del Veneto del “Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2025-2029” (Rep. Atti n. 50/CSR del 30 aprile 2026), la U.O. Sanità Animale ha valutato di aggiornare le “Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto” per la stagione venatoria 2026/2027.



Pertanto, a modifica di quanto precedentemente stabilito con DGR n. 975 del 26 agosto 2025, le competenti Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, Direzione Foreste, Programmazione e Gestione Faunistico-Venatoria e Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione hanno definito le “Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2026/2027”, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Le disposizioni di cui al citato **Allegato A** potranno essere modificate sulla base delle determinazioni assunte dal Ministero della Salute (in sede di Unità di Crisi Centrale) al variare della situazione epidemiologica della IA, sentito il CRN-IA, in conformità a quanto previsto dal D.M. 30 maggio 2023.

Sulla base della valutazione del rischio, tali misure potranno riguardare l'intero territorio delle Regioni a rischio per IA o essere limitate alle sole Zone di rischio "A" e "B" di tali Regioni; potranno inoltre essere previste eventuali limitazioni all'utilizzo dei richiami vivi in tali territori a seconda della situazione epidemiologica.

Si propone inoltre all'approvazione altresì, quale parte integrante del presente provvedimento, l'**Allegato B**, concernente la “Modulistica per l'istanza di registrazione e autorizzazione dei richiami vivi per la stagione 2026/2027”, aggiornata alle disposizioni approvate con il presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. n. 157/1992, in particolare l'art. 5 e l'art. 31, c. 1, lettera h);

VISTO il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

VISTO il D.Lgs. 136 del 5/08/2022, attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22/04/2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9/03/2016;

VISTO il D.Lgs. 134 del 5/08/2022, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione (I&R) degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429;

VISTO l'art. 2, comma 1 e l'Allegato C recante "Allevamenti di uccelli da utilizzare come richiami, ai sensi del comma 7 dell'articolo 32" della L.R. n. 50 del 9/12/1993;

VISTO il D.M. 7/03/2023, Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali, e successive modifiche di cui al D.M. 27 gennaio 2025;

VISTO il D.M. 30/05/2023, Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli;

VISTO l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Indicazioni operative in materia di rafforzamento della sorveglianza e riduzione del rischio per talune malattie animali” (Rep. Atti n.125/CSR del 25/07/2019);



VISTO l'Accordo, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. 28/08/1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante "Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2025-2029" (Rep. Atti n. 50/CSR del 30 aprile 2026), recepito in Regione del Veneto con DGR n. 684 del 7 luglio 2026;

VISTA la DGR n. 1076 del 15/09/2025 "Aggiornamento delle misure di prevenzione e di controllo dell'influenza aviaria da attuare nel territorio regionale";

VISTA la D.G.R. n. 975 del 26/08/2025 "Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2025/2026";

VISTO l'art. 2, comma 2 della L.R. n. 54 del 31/12/2012;

DELIBERA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire le disposizioni operative per l'utilizzo sul territorio regionale dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi nella stagione venatoria 2026/2027, a modifica delle precedenti disposizioni in materia, di cui alla DGR n. 975 del 26/08/2025, per le motivazioni espresse in premessa;
3. di approvare i seguenti allegati, in sostituzione degli Allegati alla DGR n. 975 del 26 agosto 2025, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:
 - **Allegato A** - "Disposizioni operative per l'utilizzo di richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e Caradriformi in Veneto nella stagione venatoria 2026/2027";
 - **Allegato B** - "Modulistica per l'istanza di registrazione e autorizzazione dei richiami per la stagione 2026/2027";
4. di autorizzare l'utilizzo dei richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nel territorio regionale nella stagione venatoria 2026/2027 alle condizioni e secondo le limitazioni riportate nell'**Allegato A**;
5. di prevedere che la disciplina relativa all'utilizzo sul territorio regionale dei richiami vivi, di cui al punto 4, sia soggetta a modifica sulla base dei dispositivi emanati dal Ministero della Salute, sentito il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria (CRN-IA), al variare della situazione epidemiologica relativa alla malattia;
6. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, la Direzione Foreste, Programmazione e Gestione Faunistico-Venatoria e la Direzione Programmazione e gestione ittica, bonifica e irrigazione, ciascuna per le parti di propria competenza, dell'esecuzione del presente provvedimento;
7. di disporre la trasmissione del presente provvedimento ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS regionali, ai Corpi di Polizia provinciale, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ed alle Associazioni venatorie;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta regionale
f.to - Dott.ssa Stefania Zattarin -



ALLEGATO A: DISPOSIZIONI OPERATIVE PER L'UTILIZZO DI RICHIAMI VIVI APPARTENENTI AGLI ORDINI DEGLI ANSERIFORMI E DEI CARADRIFORMI IN VENETO NELLA STAGIONE VENATORIA 2026/2027**DEFINIZIONI**

Ai fini delle seguenti disposizioni si intende per “richiami” i volatili utilizzati come richiami vivi appartenenti agli Ordini degli Anseriformi e dei Caradriformi nell'esercizio dell'attività venatoria da appostamento.

Tipologie di detenzione di richiami:

- a) Richiami detenuti da cacciatori a titolo individuale per l'utilizzo nell'attività venatoria da appostamento in territorio a caccia programmata (ATC, Comprensori alpini, Ambiti lagunari), trasportati solitamente dal sito di allevamento all'appostamento nelle giornate di caccia, a cura del detentore;
- b) Richiami detenuti da concessionari di AFV (Aziende Faunistico Venatorie) per l'utilizzo da parte del concessionario stesso e degli ospiti nella caccia da appostamento nella medesima AFV; i richiami sono mantenuti stabilmente all'interno dell'AFV, sia durante la stagione venatoria sia successivamente;
- c) Richiami detenuti da titolari di appostamento in territorio a caccia programmata per l'utilizzo nell'attività venatoria da parte dei fruitori del medesimo appostamento; tali richiami sono solitamente detenuti in prossimità dell'appostamento per l'intera stagione venatoria.

Appostamenti: appostamenti per l'attività venatoria con richiami.

DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEI RICHIAMI**a) Richiami trasportati giornalmente dal sito di detenzione all'appostamento per l'utilizzo nell'attività venatoria**

I richiami sono utilizzati dal detentore nell'ATC di residenza, dove si trova anche il sito di detenzione (allevamento), o in altro ATC dove il cacciatore detentore risulta iscritto, riportato nel documento di autorizzazione all'utilizzo dei richiami.

La scheda autorizzativa e il documento di tracciabilità devono essere tenuti dal cacciatore detentore dei richiami, assieme al tesserino venatorio, ed esibiti alla vigilanza venatoria e alle Autorità sanitarie in caso di controllo.

b) Richiami utilizzati per la caccia da appostamento in Azienda faunistico-venatoria, mantenuti stabilmente all'interno dell'AFV medesima

I richiami sono utilizzati per l'attività venatoria da appostamento dal detentore e dagli ospiti dell'AFV, all'interno dell'AFV stessa.

La scheda autorizzativa e il documento di tracciabilità devono essere conservati e aggiornati a cura del detentore o di suo delegato, tenuti assieme al registro dell'AFV ed esibiti alla vigilanza venatoria e alle Autorità sanitarie in caso di controllo.

c) Richiami utilizzati nella caccia da appostamento in territorio a caccia programmata, mantenuti in prossimità dell'appostamento per l'intera stagione venatoria

I richiami sono tenuti nel corso della stagione venatoria in recinti idonei localizzati in prossimità utile all'appostamento, e riportati al sito di detenzione (allevamento) solo al termine della stagione venatoria.

In questi casi la tracciabilità riguarda il solo spostamento stagionale dei richiami dal sito di detenzione all'appostamento ad inizio stagione venatoria, e ritorno al sito di allevamento al termine della stagione.



Il detentore dei richiami è tenuto all'aggiornamento del documento di tracciabilità per quanto riguarda la mortalità/perdita dei richiami, sia durante il periodo di caccia che successivamente.

La scheda autorizzativa e il documento di tracciabilità devono essere disponibili nei pressi dell'appostamento ogni qual volta lo stesso è utilizzato ed essere esibiti in caso di controllo da parte della vigilanza venatoria o delle Autorità sanitarie.

Ulteriori indicazioni sulle condizioni di utilizzo generali:

1a - Utilizzo dei richiami in ambito regionale diverso da quello di iscrizione

Tale utilizzo è ammesso per singole giornate di caccia previa indicazione, nell'apposito documento di tracciabilità allegato all'autorizzazione (di cui al fac-simile in Allegato B), della data di utilizzo, del numero identificativo degli animali utilizzati e del luogo di utilizzo (Provincia e ATC/CA/AFV). Al termine della giornata di caccia, i richiami devono essere riportati nel luogo di detenzione abituale indicato nel documento di registrazione.

1b – Cessione in comodato temporaneo dei richiami ad altro cacciatore

E' vietata la cessione in comodato temporaneo dei richiami ad altro cacciatore, ad eccezione dei richiami detenuti nel medesimo codice aziendale.

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Anagrafica

Ogni singolo detentore di richiami vivi deve essere registrato ai sensi del D.Lgs. 134/2022, con le modalità previste dal Manuale Operativo per la gestione del sistema identificazione e registrazione di cui al DM 7/03/23 e s.m. e i. e inserito in BDN.

Tutti i soggetti utilizzati come richiami vivi devono essere identificati univocamente con apposito identificativo inamovibile, rilasciato dall'Ufficio Territoriale dell'U.O. Coordinamento Gestione ittica e faunistico-venatoria territorialmente competente (di seguito "Ufficio Territoriale"), riportante la sigla della provincia di appartenenza del detentore seguita da un numero progressivo.

Ai fini dell'autorizzazione all'utilizzo di richiami vivi per l'esercizio dell'attività venatoria in Veneto nella stagione 2025/2026, ciascun detentore è tenuto a presentare istanza all'Ufficio Territoriale competente.

Nelle more del perfezionamento, da parte del Centro nazionale Servizi di Teramo referente per la funzionalità della BDN, dell'abilitazione degli operatori dei suddetti Uffici Territoriali a tutte le funzioni della BDN avicola (abilitazione ad oggi non ancora attiva), e in considerazione del fatto che attualmente la BDN non consente di informatizzare, per i richiami vivi, tutte le informazioni necessarie ai fini di un piano di monitoraggio per IA sul territorio regionale, si applicano le seguenti disposizioni:

- Registrazione di nuovi detentori di richiami e dei relativi richiami: utilizzando il modulo "NUOVA REGISTRAZIONE" di cui all'Allegato B, l'Ufficio Territoriale provvede alla registrazione provvisoria (assegnazione di un numero d'ordine) delle richieste cartacee ai fini di nuova registrazione e alla trascrizione, sullo stesso modulo, dei numeri degli anelli consegnati per i richiami. Al richiedente viene rilasciata copia dello stesso modulo, riportante il numero di registrazione e i numeri degli anelli, datata e vidimata dall'Ufficio, quale documento attestante l'avvenuta registrazione dei richiami e l'autorizzazione all'utilizzo degli stessi per l'attività venatoria nella stagione 2026/2027 alle condizioni e limitazioni specificate nel presente provvedimento;
- Aggiornamento della situazione anagrafica dei detentori già registrati (registrazione/ inanellamento di nuovi richiami): questa funzione può essere già svolta in BDN con l'attuale livello di abilitazione, utilizzando le credenziali fornite dall'IZS di Teramo. L'Ufficio Territoriale provvede quindi ad effettuare



le modifiche in BDN sulla base delle richieste pervenute utilizzando il modulo "DETENTORE GIA' REGISTRATO" di cui all'Allegato B. Ai fini di ricevuta, qualora fosse confermata l'impossibilità di stampare l'output dalla BDN, viene rilasciata al richiedente la copia dello stesso modulo di richiesta, riportante (come sopra) il numero di registrazione e i numeri degli anelli, datata e vidimata dall'Ufficio, quale documento attestante l'avvenuta registrazione dei richiami e l'autorizzazione all'utilizzo degli stessi per l'attività venatoria nella stagione 2026/2027 alle condizioni e limitazioni specificate nel presente provvedimento.

I dati relativi a tutti i detentori registrati per la stagione venatoria 2026/2027 e ai relativi richiami, una volta completate le attività di ricezione delle istanze e rilascio degli anelli inamovibili, saranno comunicati dagli Uffici Territoriali alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria e all'IZS delle Venezie ai fini dell'attivazione dei controlli sanitari previsti.

In caso di morte o smarrimento di uno o più richiami, il detentore deve darne tempestiva comunicazione all'Ufficio Territoriale competente e provvedere all'aggiornamento della scheda autorizzativa e del documento di tracciabilità.

In caso di morte di uno o più richiami, il detentore è tenuto a darne altresì immediata comunicazione all'Azienda ULSS territorialmente competente e a consegnare alla stessa la/le carcassa/e, per il loro successivo conferimento, da parte dell'Az.ULSS stessa, all'IZS delle Venezie.

Nel corso della stagione venatoria non è consentita la registrazione per l'utilizzo ai fini venatori di nuovi richiami oltre a quelli dichiarati in sede di istanza di registrazione, fatta salva la sostituzione con nuovi richiami (e relativi nuovi anelli) di richiami deceduti che vengano consegnati, interi e muniti di anello di riconoscimento, all'Az.ULSS competente, che ne dà comunicazione all'Ufficio Territoriale.

È consentito il passaggio di proprietà di richiami vivi all'interno dello stesso codice aziendale.

2. Tracciabilità e rintracciabilità

Il principio generale di precauzione si basa sul presupposto che ogni spostamento dei richiami dal normale luogo di detenzione all'ambiente naturale rappresenta un potenziale rischio di infezione del richiamo stesso e, attraverso questo, di altri avicoli domestici allevati.

Pertanto, per prevenire l'introduzione e la diffusione della malattia, deve essere garantita la tracciabilità e la rintracciabilità dei volatili identificati e utilizzati come richiami vivi.

I cacciatori detentori di richiami devono possedere un apposito documento che attesta la condizione sanitaria dei soggetti detenuti, dove ne vengono registrate le movimentazioni, la morte e lo smarrimento. I dati devono essere aggiornati tempestivamente, a cura del detentore, sulla scheda autorizzativa e relativo documento di tracciabilità (come da modello riportato nell'Allegato B) e comunicati all'Ufficio territoriale competente.

Per l'esercizio venatorio con richiami non conforme alle disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano le sanzioni di cui all'art. 31, c. 1 lettera h) della Legge 157/1992, fatti salvi gli eventuali rilievi, anche di natura penale, concernenti il mancato rispetto di disposizioni impartite da pubblica autorità in materia di Sanità pubblica.

3. Norme di biosicurezza

Il detentore dei richiami vivi non può possedere (e avere contatti) con uccelli domestici, anche ad uso familiare.

Devono inoltre essere adottate pratiche che escludano il contatto diretto o indiretto tra i richiami utilizzati per la caccia agli acquatici e altro pollame durante il trasporto.

I capi devono essere trasportati all'interno degli automezzi in contenitori chiusi e lavabili (es. trasportini in plastica per gatti), riducendo al minimo il tragitto e la durata del viaggio e evitando qualsiasi contatto con pollame o altro tipo di volatile detenuto in cattività. I tragitti a cui obbligatoriamente attenersi dal luogo di



detenzione al luogo di utilizzo, e ritorno, potranno essere preventivamente stabiliti dall'Autorità sanitaria competente.

I reflui e l'acqua del recinto in cui sono custoditi i richiami non devono in nessun modo venire in contatto con altri allevamenti di pollame o altri uccelli in cattività.

Il detentore è tenuto a garantire l'attuazione di misure di igiene riguardanti sia il suo vestiario sia il materiale e le attrezzature utilizzate per la pratica venatoria e impedire che vengano a contatto con pollame domestico.

Si richiamano inoltre le seguenti indicazioni comportamentali, suggerite a scopo cautelativo al fine di diminuire, per quanto possibile in condizioni di campo, i rischi sanitari per i detentori dei richiami vivi, da considerarsi potenziali portatori di virus zoonotici:

- Evitare di compiere operazioni che facilitino il contatto di materiale fecale con le mucose (ad es. strofinarsi gli occhi con le mani sporche) o di inalare polveri che originano da feci essiccate (ad es. pulendo i ricoveri degli uccelli);
- Per tutto il periodo di utilizzo dei richiami, si suggerisce di indossare sempre mascherina (FFP2 o FFP3) e guanti monouso durante la pulizia dei ricoveri o l'accudimento degli animali, e comunque in ogni luogo in cui si concentrano gli animali;
- Lavarsi accuratamente le mani dopo aver manipolato gli animali o prima di mangiare;
- Lavare ad alta temperatura (60°C per almeno 30 minuti) indumenti ed attrezzature utilizzate per l'attività venatoria e/o per la gestione dei richiami;
- Non introdurre in casa o in aree frequentate da specie sensibili (volatili in particolare) indumenti, scarpe, stivali o attrezzature (sacchetti, gabbie, ecc.) utilizzate durante l'attività venatoria e/o per la gestione dei richiami prima di averli lavati;
- Evitare che parti crude di volatili selvatici abbattuti (visceri ad es.) vengano consumate da carnivori domestici o selvatici;
- Eliminare guanti e altro materiale monouso in appositi sacchi di plastica;
- Avvisare prontamente l'Az. ULSS in caso di comparsa di sintomi clinici o mortalità in uno o più volatili da richiamo. Riporre con adeguati Dispositivi di protezione individuale (DPI) le carcasse degli animali deceduti in un doppio sacco di plastica resistente ben chiuso e attendere l'arrivo del veterinario dell'Az. ULSS per l'invio presso il laboratorio diagnostico.

4. Ulteriori disposizioni

Per la stagione venatoria 2026/2027 vigono in ogni caso in tutto il territorio regionale del Veneto:

- Il divieto di spostamento di richiami dal sito di detenzione per l'esercizio dell'attività venatoria fuori Regione;
- Il divieto di introduzione di richiami da fuori Regione per l'esercizio dell'attività venatoria in Veneto;
- Per ogni ulteriore aspetto relativo ai richiami, non concernente il loro utilizzo per l'esercizio venatorio (movimentazione, compravendita, ecc.), il detentore di richiami vivi è tenuto al rispetto della normativa vigente per gli allevatori delle stesse categorie di volatili, in particolare il DM 30/05/2023;
- Il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo dei richiami è condizionato al consenso da parte del detentore richiedente:
 - All'effettuazione dei controlli previsti dal piano di sorveglianza attiva per IA negli uccelli acquatici migratori cacciati e nei volatili da richiamo in ottemperanza ai dispositivi nazionali vigenti, predisposto dalla competente Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;
 - Alla segnalazione immediata all'Az.ULSS territorialmente competente di tutti i casi sospetti di malattia (con particolare riferimento alle forme nervose) e degli episodi di mortalità nei richiami o in volatili selvatici presenti nelle aree frequentate per lo



svolgimento dell'attività venatoria. I richiami deceduti dovranno essere conferiti all'IZS delle Venezie per il tramite dell'Az.ULSS competente per territorio;

- All'impegno a segnalare al proprio medico e, tramite questo, ai Servizi di Igiene Pubblica, eventuali sintomi sospetti di infezione con virus dell'influenza aviaria, come congiuntivite e sindromi simil-influenzali, per gli approfondimenti del caso.



c2bf5aee



